



Sentenza n. 118 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37484/PM** del registro di segreteria, sul ricorso
proposto ad istanza di:

XX(XX), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Gallinelli, con domicilio fisico eletto
in Roma alla via Cola di Rienzo 52, e domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo
pec: giorgiagallinelli@ordineavvocatiroma.org;

nei confronti di:

Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in
Roma, Piazza del Viminale, 1, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97.

Oggetto: riconoscimento trattamento pensionistico di reversibilità ai sensi dell'art. 1897
comma 1 D. Lgs 66/2010.

Udita, nella pubblica udienza del 23 maggio 2024 – con l'assistenza del Segretario di
udienza, dott.ssa Caterina Di Palma – l'Avv.ta Giorgia Gallinelli per la parte ricorrente
(nessuno comparso per il Ministero dell'interno), come da verbale in atti.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, vedova del Vigile del Fuoco XX, deceduto in data XX per arresto cardiocircolatorio dovuto a “*Carbonizzazione. Morte*” a seguito di un incidente occorso mentre era in servizio alla guida di un’autocisterna di carburanti dei Vigili del fuoco, ha proposto ricorso avverso la nota (del XX prot. n. XX) con cui il Ministero resistente ha negato il riconoscimento dello speciale trattamento pensionistico di reversibilità previsto dall’art. 1897 del d. lgs. 15.03.2010 n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare (c.d. “COM”).

A sostegno della spettanza del diritto, invoca l’applicazione degli artt. 2177 e 2183 del COM, i quali stabiliscono rispettivamente quanto segue: “*Art. 2177: Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Art. 2183: Ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1897, anche in caso di decesso in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminosi o in servizio di ordine pubblico*”.

Per effetto della lettura in combinato disposto fra quanto sancito dalle norme sopra richiamate (artt. 1897, 2177 e 2183) risulterebbe, dunque, pacifica l’applicabilità dello speciale trattamento pensionistico di reversibilità anche al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui il defunto marito faceva parte.

In conclusione, “*previa remissione – ove ritenuta necessaria - alla Corte Costituzionale della questione di legittimità di cui al punto n. III dei motivi in merito alla violazione da parte del combinato disposto di cui agli artt. 1897, 2177 e 2183 del d. lgs. n. 66/2010 degli artt. 3 e 97 della Costituzione*” – nella misura in cui non consentirebbe l’estensione dei benefici previdenziali ivi previsti anche ai superstiti dei soggetti “equiparati” alle

vittime del dovere, quale il *de cuius* della ricorrente, ai sensi della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), art. 1 comma 563, 564 – chiede di:

“- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di percepire lo speciale trattamento di reversibilità previsto ex artt. 1897, 2177 e 2183 del d. lgs. n. 66 del 2010 per le Vittime del dovere, e dunque ai sensi anche della l. n. 266 del 2005, art. 1, commi 562, 563 e 564, anche per il defunto marito, stante il riconoscimento di cui al doc. n. 1, oltre che visti e considerati gli ulteriori riconoscimenti in atti (doc.ti n. 4, 7, 16, 16 e 17);

- Condannare il Ministero resistente a corrispondere alla ricorrente il trattamento più favorevole costituito dallo speciale trattamento di reversibilità previsto ex artt. 1897, 2177 e 2183 del d. lgs. n. 66 del 2010, a far data dal dì del decesso del defunto marito e/o quantomeno dal dì di concessione degli altri benefici (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio) già erogati in suo favore e previsti per le Vittime del dovere nei termini di cui al D.M. 288/21 – AV del 13.12.2021 (doc. n. 10), con la corresponsione dei ratei medio tempore maturati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

2. Resiste il Ministero dell'interno, con propria memoria depositata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, eccependo, in via preliminare, l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva; nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, perché infondato.

In particolare, parte resistente sostiene che, stante l'ambito di applicazione puntualmente enunciato dall'art. 1897 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il beneficio previsto dallo stesso non risulta esteso ai familiari degli *“equiparati alle vittime del dovere”*: il legislatore avrebbe espressamente disposto lo speciale trattamento

pensionistico di reversibilità, ai sensi degli articoli 1897 e 2183 e 2177, del Dlgs n. 66/2010, in favore dei superstiti del personale militare e delle Forze di Polizia “...*caduti vittime del dovere, in servizio d’ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso...*”, pari “... *al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all’epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all’epoca del decesso...*”.

Poiché al Vigile del Fuoco XX non è stata riconosciuta la qualità di “*vittima del dovere*” bensì quella di “*equiparato alla vittima del dovere*” (con Decreto n. XX) – non trattandosi di attività di soccorso – per la patologia riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione previste dall’art. 1, comma 1 lettera c), del D.P.R. 243/2006, il beneficio di cui si discute non spetterebbe.

3. Nel corso della odierna udienza il difensore della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso con condanna alle spese per la parte convenuta e in ogni caso per la compensazione delle stesse in caso di soccombenza.

La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo – letto in udienza – di seguito trascritto.

4. In via pregiudiziale, reputa questo giudice che vada affermata la legittimazione passiva del Ministero dell’interno, in quanto la domanda ha ad oggetto il riconoscimento di un beneficio pensionistico, alla cui liquidazione deve ritenersi *ratione temporis* tenuta l’Amministrazione di appartenenza, essendo il ricorrente cessato dal servizio in epoca anteriore al passaggio delle competenze in materia previdenziale all’allora I.N.P.D.A.P.

5. Nel merito, il ricorso non può essere accolto.

Va premesso che il Sig. XX è stato *equiparato* alle vittime del dovere con decreto

ministeriale n. n. XX del XX, in applicazione dell'art. 1 comma 564 della citata L. n. 266/2005, che uguaglia alle vittime del dovere – di cui al precedente comma 563 – *“coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”*.

Il riferito comma 563 recita, invece: *“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalideria permanente in attivit  di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalit ;*
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;*
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;*
- d) in operazioni di soccorso;*
- e) in attivit  di tutela della pubblica incolumit ;*
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilit ”*.

Sulla base di tale equiparazione la ricorrente, vedova del XX, invoca l'applicazione dello speciale trattamento pensionistico di reversibilit  di cui all'art. 1897 del COM approvato con D. Lgs. n. 66 del 2010 (gi  previsto dall'art. 93, comma 6  del d.p.r. n. 1092/1973), previsto a favore dei superstiti *“delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti*

successivamente per la stessa causa...”, in virtù dell’estensione operata dall’art. 2177 (“Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”), in combinato disposto con il successivo art. 2183 “Ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1897, anche in caso di decesso in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico”.

Tale speciale trattamento pensionistico è stato introdotto dal legislatore, in deroga alle disposizioni generali vigenti in materia di pensioni di reversibilità, allo specifico scopo di compensare e di sostenere economicamente, sotto il profilo previdenziale, gli stretti congiunti (coniuge ed orfani o, in loro mancanza, genitori o collaterali) dei militari deceduti quali “*vittime del dovere*” (Corte conti., sez. Appello Sicilia, sent. n. 234/2018). Come è evidente dalla formulazione della norma, il beneficio ivi contemplato è previsto in favore dei soli superstiti del personale militare e delle Forze di Polizia ivi contemplato (in termini, Sez. Giur. Puglia, n. 834/2021) ed è esteso “*Ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, anche in caso di decesso in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico*” per effetto del successivo art. 2183.

Anche a voler considerare tale beneficio ulteriormente estensibile alla categoria dei Vigili del fuoco per effetto del precedente art. 2177, la previsione di cui all’art. 1897 è da considerarsi, tuttavia, norma di carattere speciale (cfr., sul punto, C. Conti, Sez. Liguria, sent. n. 189 del 18.10.2021, e giurisprudenza ivi richiamata), come si evince dal fatto che prevede disposizioni derogatorie, rispetto all’ordinario regime previdenziale, volte a disciplinare particolari situazioni; in quanto tale essa necessita, ai fini dell’estensione ad

altre categorie di vittime del dovere (in sostanza ad altri casi parimenti particolari) e, soprattutto, per quanto qui occupa, ai fini dell'estensione ad altre fattispecie, di un'espressa previsione normativa, che nel caso che occupa non sussiste.

Ne consegue l'impossibilità di applicare la norma *de qua* sia alle fattispecie di cui al comma 563 che non sono enumerate nell'art. 1897 – vale a dire per le vittime del dovere perite *a)* nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; *e)* in attività di tutela della pubblica incolumità; *f)* a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità – sia alle situazioni che a dette fattispecie rinviano, in quanto riguardanti soggetti (indicati dal comma 564, alla cui categoria appartiene il *de cuius* della ricorrente), *equiparati* a personale militare a sua volta non rientrante nel perimetro di applicazione dell'art. 1897 COM.

Non ricorrono, pertanto, le condizioni (tassativamente) previste da tale ultima disposizione per riconoscere alla vedova l'invocato trattamento pensionistico di attività, non essendo il *de cuius* della ricorrente caduto “*in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa*”.

Trattasi, com'è evidente, di situazioni ben diverse che giustificano, anche ai fini dell'asserita violazione del canone di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., il differente regime previdenziale a favore di determinati soggetti (quelli ricadenti nel fuoco normativo di cui all'art. 1897), quale frutto di una precisa scelta del legislatore, di escludere dall'applicazione del beneficio previdenziale di cui trattasi i (superstiti dei) soggetti già attinti da altre normative di favore, tra cui di particolare rilievo è quella introdotta dall'art. 1, commi 562, 563 e 564 della citata legge n. 266/2005, la quale riconosce ai familiari stretti di coloro che siano caduti vittima del dovere particolari, ma

diversi, benefici economici, fiscali, assistenziali, previdenziali.

E difatti, dagli atti risulta che la ricorrente vedova e la figlia del Sig. XX godono della speciale elargizione ai sensi del DPR n. 243/2006 e della legge n. 222/2007, dell'assegno vitalizio di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407, art. 2, e dello speciale assegno vitalizio previsto dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, art. 5, mentre la sola ricorrente usufruisce della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità.

Sussiste, pertanto, ad avviso del giudicante una diversità di situazioni tale da giustificare un differente trattamento previdenziale riguardo all'invocato beneficio, nonostante talune assimilazioni, normativamente codificate, giustificate da particolari situazioni, da considerarsi speciali e in quanto tali insuscettibili di interpretazione estensiva.

Le spiegate considerazioni evidenziano che la disciplina delineata dalla richiamata previsione non può ritenersi contraria al parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost. (mentre del tutto generica e, perciò solo inammissibile, si appalesa l'asserita violazione dell'art. 97 Cost.).

6. In conclusione, il ricorso va respinto.

Riguardo alla regolazione delle spese di lite, poiché di fatto l'Amministrazione resistente si è difesa ex art. 158, comma 2, c.g.c., formulando le argomentazioni in fatto e in diritto e le relative conclusioni, ritiene il giudicante di fare applicazione del seguente principio, espresso da Sez. Giur. Marche, n. 148/2021: *“Nulla va disposto in relazione alle spese nei confronti del suddetto Ministero, giacché costituito in giudizio con memoria a firma di propri funzionari, di talché all'amministrazione è dovuto unicamente il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, effettivamente sostenute per lo svolgimento della difesa, le quali devono essere riportate in un'apposita nota, che nel caso di specie non è stata prodotta (Corte di cassazione n. 11389 del 24/05/2011; n. 20980 del 17/10/2016)”*.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione o istanza, rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 23 maggio 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Bari, 31/05/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma

Depositata in Segreteria il 31/05/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma